

# Agli amministratori più potere di attivare le procedure concorsuali

## Crisi d'impresa

Sino all'omologazione il potere di revoca dei soci è delimitato

La garanzia è l'iscrizione nella sezione specializzata del Tribunale delle imprese

Pagina a cura di  
**Filippo D'Aquino**  
**Gianluca Minniti**

Il legislatore ha attribuito, ora in via esclusiva, la legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza agli amministratori della società, assicurando loro la piena indipendenza rispetto a ogni possibile condizionamento da parte dei soci (articolo 120 bis, comma 1, del Codice della crisi d'impresa).

Il nuovo assetto dei poteri societari offerto dal Codice della crisi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 maggio) ha senza dubbio comportato un significativo arretramento dei soci a favore dell'organo amministrativo.

In particolare, il comma 4 prevede che – dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione



reazione alla crisi, anche prescindendo da eventuali profili di responsabilità per la gestione pregressa.

In questa prospettiva parrebbe autorizzabile, ad esempio, la revoca dell'amministratore incapace di acquisire in tempi celeri il consenso dei creditori rispetto alle condizioni per un proficuo risanamento. Nel caso deciso dalla sentenza, la società ricorrente aveva argomentato la sussistenza

**La giurisprudenza.**  
I giudici di merito definiscono i contorni del concetto di «giusta causa» quale presupposto per la revoca degli amministratori.

**Possibile la revoca per l'incapacità di acquisire il consenso dei creditori per un proficuo risanamento dell'ente**

di una giusta causa di revoca anche in ragione del presunto abuso di ricorso a uno strumento di regolazione della crisi. Il Collegio, tuttavia, ha respinto l'istanza di approvazione della delibera, ribadendo, anzitutto, che la stessa non richiedeva un preventivo confronto con gli altri organi sociali, in quanto l'articolo 120 bis del Codice della crisi d'impresa impone esclusivamente un obbligo di informazione postuma dei soci da parte dell'organo amministrativo, giungendo addirittura a qualificarla come «abusiva», in considerazione del precedente contegno tenuto dagli amministratori, che si erano determinati a accedere al concordato preventivo dopo aver invano tentato di superare lo stato di crisi finanziaria provocato proprio dai mancati pagamenti dei soci.

Una ulteriore questione non affrontata nella decisione in commento è quella se la scelta degli amministratori in merito al contenuto della proposta di concordato preventivo possa costituire giusta causa di revoca, quando questa risulti pregiudizievole ovvero poco gradita ai soci.

Sul punto, tuttavia, non sembra esserci spazio per una simile tutela, atteso che, da un lato, l'ordinamento non prevede alcun diritto dei soci a percepire una porzione degli attivi sociali (salvo il caso di integrale pagamento della massa creditoria) e, dall'altro, i loro interessi patrimoniali paiono adeguatamente presidiati in sede di votazione e di opposizione all'omologa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Tribunale dell'Aquila: il mero ricorso al concordato non costituisce giusta causa**

di accedere alla procedura di concordato e sino alla sua omologazione – il potere dei soci di revocare gli amministratori non sia più discrezionale e illimitato, potendo essere esercitato soltanto in presenza di giusta causa.

La stessa norma ha, altresì, cura di precisare che l'accesso a una procedura concorsuale non costituisce giusta causa di revoca dalla carica e, infine, a ulteriore tutela dell'autonomia degli amministratori, prevede la necessità che la decisione di revoca assunta nel periodo di protezione sia approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese.

Il concreto esercizio del potere in commento inizia ad essere investigato dalla giurisprudenza di merito, che – in uno dei primi arresti – ha rigettato l'istanza di approvazione della delibera assembleare di revoca, la quale sia intervenuta a seguito della decisione di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi. Nel caso affrontato dal Tribunale dell'Aquila (sentenza del 18 aprile 2023), i giudici hanno anzitutto delineato i confini della nozione di «giusta causa».

Ebbene, il presupposto per la revoca – le cui ragioni devono essere sempre espressamente enunciate nella relativa delibera – è identificabile in tutte quelle circostanze sopravvenute, non necessariamente qualificabili alla stregua di inadempimenti, ma idonee a pregiudicare l'affidamento dei soci sulle capacità dell'organo amministrativo.

Il rapporto di amministrazione si fonda, infatti, sul legame di fiducia con la società, sicché la conformità al principio di proporzionalità della misura della revoca rispetto ai fatti imputabili agli amministratori si ricava dalla valutazione circa l'idoneità del loro comportamento a turbare tale rapporto.

Viene così a delinearci un concetto particolare di giusta causa, che attribuisce rilievo anche a mere ragioni di opportunità. La revoca diventa pertanto strumentale a favorire una corretta

**SPESE  
DI SPEDIZIONE  
GRATIS**

**ACQUISTA SUBITO  
IL VOLUME NELLE LIBRERIE  
PROFESSIONALI**

Pagg. **720**

Volume cartaceo

€ **69,00**

Versione digitale

€ **64,00**



**OPPURE ONLINE:**  
[offerte.ilsole24ore.com/tassazioneassicurazioni24](http://offerte.ilsole24ore.com/tassazioneassicurazioni24)



## LA TASSAZIONE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le imposte dirette e indirette la fiscalità dei prodotti assicurativi

a cura di **Alessandro Catona e Matteo Merli**

Il volume prende avvio dall'analisi dei principi di redazione del bilancio, incentrandosi poi sulle disposizioni dell'art. 111 e degli altri articoli del TUIR che impattano maggiormente la determinazione della base imponibile IRES. Si approfondiscono poi le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. In stretta connessione vengono analizzati temi di fiscalità internazionale nonché di fiscalità diretta e indiretta relativa agli investimenti che possono essere effettuati dalle imprese di assicurazione nel settore immobiliare. Il testo, inoltre, approfondisce il ruolo svolto dalle compagnie di assicurazione in qualità di sostituti di imposta, descrivendo la fiscalità delle polizze a contenuto finanziario e dei prodotti previdenziali e le imposte caratterizzanti il mondo assicurativo (imposta sui Premi e imposta sulle Riserve Matematiche). Sono inoltre affrontate le tematiche IVA e gli obblighi di comunicazione DAC 6. Infine, si presentano gli strumenti per il controllo fiscale e per la valorizzazione delle imposte ai fini della sostenibilità sociale.

PwC TLS ha organizzato un evento di presentazione del libro, con interventi di esperti del settore, in data 29 maggio 2024, presso la Torre PwC a Milano. Maggiori informazioni sull'evento, si trovano nella pagina degli eventi PwC, MeetPwC, a questo link: [www.meetpwc.it/event/presentazione-libro-tassazione-assicurazioni](http://www.meetpwc.it/event/presentazione-libro-tassazione-assicurazioni)

SERVIZIO CLIENTI  
tel. 02/30.300.600  
[servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

**pwc**

PwC TLS

**GRUPPO 24 ORE**